

# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

CCI SOTTOSCRITTO IN DATA 25 OTTOBRE 2023

(in conformità alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 25 del 19 luglio 2012)

## **INDICE**

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è avvenuta a preventivo, secondo le disposizioni del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con delibera della Giunta camerale n. 64 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate personale del comparto anno 2023: preventivo", ed è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 51 dell'11/05/2023.

Tale Fondo è stato determinato con gli atti sopra richiamati come risulta dalla seguente tabella:

<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013 (indicata al punto n. 21)	€ 849.946
2) IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. A), CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 11.898
3) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. B), CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 15.619
4) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. C), CCNL 21/05/2018)	€ 47.088
5) STABILI RIDUZIONI RISORSE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. G), CCNL 21/05/2018)	€ 65.000
6) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. B), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 10.394
7) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 16/11/2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. D), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 24.643
8) DIFFERENZE STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1 – DAL 01/04/2023 (ART. 78 E ART. 79, CO. 1-BIS, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 25.701

<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 1.050.289</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
9) IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNI 2021 E 2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. B), E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 20.787
10) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. A), CCNL 21/05/2018)	€ 0
11) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) <b>no tetto</b>	€ 0
12) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018) - LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/9/2000) <b>no tetto, limitatamente alle sentenze con recupero delle spese</b>	€ 0
13) ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008)	€ 0
14) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022 (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. D), CCNL 21/05/2018)	€ 2.423
15) INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997 (ART. 79, CO. 2, LETT. B), CCNL 16/11/2022)	€ 49.877
16) RISORSE PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA (ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022)	€ 190.000
17) RISPARMI DA STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (ART. 79, CO. 2, LETT. D), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 0
18) INCREMENTO RISORSE EX ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79, CO. 3, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 11.886
19) INCREMENTO RISORSE ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNO 2022 (ART. 79, CO. 3 E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	€ 11.886
20) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68, CO. 1, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	€ 0
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 286.859</b>
21) DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013	- € 123.124

22) DECURTAZIONE ART. 79, CO. 6, CCNL 16/11/2022 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)	- €	56.261
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 2023</b>	<b>€</b>	<b>1.157.763</b>

In sede di consuntivo saranno inserite nel Fondo le risorse non quantificabili con esattezza al momento del preventivo.

### **Sezione 1.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Per quanto riguarda le singoli voci indicate nel prospetto del Fondo risorse decentrate del personale del comparto, parte risorse fisse, anno 2023, riportato in delibera, si precisa quanto segue:

1. la voce indicata al punto n. 1 della tabella in complessivi **€ 849.946**, calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 67, co. 1, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022), rappresenta l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017 (**€ 909.322**), come certificate dal Collegio dei Revisori, al netto di quelle che la Camera ha destinato nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (**€ 182.500**), ed incrementato di **€ 123.124**, importo pari alla decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013. Tale decurtazione, corrispondente alle riduzioni operate nell'anno 2014, era indicata tra le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, ma la Circolare MEF–Ragioneria dello Stato n. 15 del 16/05/2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”, ha prescritto che ad essa debba essere data autonoma evidenza nella Tabella 15 del Conto Annuale, come confermato anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 16 del 15/06/2020, “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”. Si è quindi ritenuto opportuno adeguare l'esposizione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023

(come già avvenuto anche per i Fondi risorse decentrate degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022) alla Tabella 15 del Conto Annuale, indicando la sopra descritta decurtazione permanente in una voce autonoma e pertanto non includendola nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67, co. 1, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Pertanto, a fronte dell'esposizione autonoma della decurtazione permanente di € 123.124,00, è risultato necessario incrementare di pari importo l'unico importo consolidato di cui all'art. 67, co. 1, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, che viene così definito nella misura di € 849.946,00.

Le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, determinate a consuntivo in **€ 909.322** (delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59) e certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 275 del 18/04/2018, sono costituite come segue:

- a. **€ 741.068** quale unico importo consolidato dell'anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 31, co. 2, del CCNL del 22/01/2004;
- b. **€ 64.246** quali incrementi del CCNL 02-05, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 32 del CCNL del 22/01/2004, con percentuali riferite al monte salari 2001 (€ 4.867.088);
- c. **€ 24.579** quali incrementi del CCNL 04-05, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del CCNL del 9/05/2005, con percentuale riferita al monte salari dell'anno 2003 (€ 4.915.725);
- d. **€ 30.901** quali incrementi del CCNL 06-09, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 5, del CCNL dell'11/04/2008, con percentuale riferita al monte salari dell'anno 2005 (€ 5.150.204);
- e. **€ 42.062** quale rideterminazione delle risorse destinate alle progressioni economiche del personale, calcolata in base alla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/01/2004;
- f. **€ 174.253** quale valore della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) del personale comunque cessato dal servizio fino al 31/12/2016, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del CCNL del 5/10/2001;
- g. - **€ 123.124** quale decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, corrispondente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 0,00 per la parte relativa

al tetto di spesa riferito al Fondo dell'anno 2010 e a € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011; si veda quanto indicato in proposito nel paragrafo precedente;

- h. - € **44.663** quale decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all'anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse destinate dalla Camera nell'anno 2017, a carico del Fondo risorse decentrate, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano a € **182.500**.

2. La voce indicata al punto n. 2 della tabella in complessivi € **11.898** rappresenta l'importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, pari a n. 143 unità, come previsto dall'art. 67, co. 2, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022).
3. La voce indicata al punto n. 3 della tabella in complessivi € **15.619** rappresenta gli importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022) aventi decorrenza dal 1/1/2018.
4. la voce indicata al punto n. 4 della tabella in complessivi € **47.088** rappresenta l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo relativo al personale cessato dal servizio nell'anno 2022, che, secondo l'art. 67, co. 2, lett. c), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022), confluisce stabilmente nel Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023 in misura intera in ragione d'anno ad incremento dell'importo inserito nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (€ 41.646,00), è calcolato come indicato nel prospetto seguente ed ammonta a € 5.441,93, portando quindi la voce di cui al citato art. 67, co. 2, lett. c), ad un totale di € 47.087,93:

Dipendente	data cessazione	RIA mensile	RIA annua x parte stabile Fondo 2023
A.L.	31/03/2022	€ 0,00	€ 0,00
S.M.	31/05/2022	€ 158,71	€ 2.063,23
P.V.	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00
B.R.	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00
P.G.	30/06/2022	€ 42,98	€ 558,74
B.M.	31/08/2022	€ 151,29	€ 1.966,77
F.P.	31/08/2022	€ 65,63	€ 853,19
T.C.	04/09/2022	€ 0,00	€ 0,00
C.B.	31/10/2022	€ 0,00	€ 0,00
M.M.A.	30/11/2022	€ 0,00	€ 0,00
C.L.	30/11/2022	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 5.441,93

5. La voce indicata al punto n. 5 della tabella in complessivi **€ 65.000** rappresenta l'importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario ad invarianza complessiva di risorse stanziato, di cui all'art. 67, co. 2, lett. g), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 1, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022). Con delibera del Consiglio Camerale 20/12/2022, n. 9, relativa all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023, le risorse destinate al lavoro straordinario sono state ridotte da € 150.000,00 a € 85.000,00; successivamente, nella riunione del 29/03/2023, l'Amministrazione ha informato R.S.U. e OO.SS. di voler procedere, ai sensi della disposizione sopra indicata, ad una riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato, e per un importo pari a € 65.000,00, che pertanto confluisce nella parte stabile del Fondo risorse decentrate;
6. La voce indicata al punto n. 6 della tabella in complessivi **€ 10.394** rappresenta l'importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 in servizio alla data del 31/12/2018, pari a n. 123 unità, come previsto dall'art. 79, co. 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.
7. La voce indicata al punto n. 7 della tabella in complessivi **€ 24.643** rappresenta gli importi annuali dei differenziali stipendiali di cui all'art. 79, co. 1, lett. d), del

CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Essi costituiscono le differenze tra gli incrementi a regime dal 1/1/2021, di cui all'art. 76 di detto CCNL, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con le modalità descritte nell'orientamento applicativo ARAN CFL174 del 30/11/2022.

8. La voce indicata al punto n. 8 della tabella in complessivi **€ 25.701** rappresenta gli importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 79, co. 1-bis, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui, a decorrere dal 1/4/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1, di detto CCNL), nella parte stabile del Fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota, calcolata con le modalità descritte nell'orientamento applicativo ARAN CFL175 del 30/11/2022, è quindi utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 di detto CCNL al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

## **Sezione 1.2 - Risorse variabili**

Per quanto riguarda le risorse variabili, si precisa che le voci indicate ad oggi in importi pari a zero saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso, in quanto ad oggi non definibili in importi certi.

Relativamente alle singoli voci di risorse variabili anno 2023 inserite nel Fondo, si precisa quanto segue:

1. la voce indicata al punto n. 9 della tabella in complessivi **€ 20.787** rappresenta la somma delle quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79, co. 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 di competenza degli anni 2021 e 2022 (calcolati annualmente in € 10.394, come indicato nella descrizione del punto n. 6 della tabella), che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, sono



comutate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

2. la voce indicata al punto n. 14 della tabella in complessivi **€ 2.423** rappresenta l'importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) non più corrisposte al personale cessato dal servizio nell'anno 2022 (calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione), che, secondo l'art. 67, co. 3, lett. d), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79, co. 2, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022), confluisce nella parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2023, ed è calcolato come indicato nel prospetto che segue:

Dipendente	data cessazione	mensilità residue	RIA mensile	RIA residua escluso rateo 13a	rateo 13a	RIA residua e rateo 13a x parte variabile Fondo 2023
A.L.	31/03/2022	9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S.M.	31/05/2022	7	€ 158,71	€ 1.110,97	€ 92,58	€ 1.203,55
P.V.	31/05/2022	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.R.	30/06/2022	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.G.	30/06/2022	6	€ 42,98	€ 257,88	€ 21,49	€ 279,37
B.M.	31/08/2022	4	€ 151,29	€ 605,16	€ 50,43	€ 655,59
F.P.	31/08/2022	4	€ 65,63	€ 262,52	€ 21,88	€ 284,40
T.C.	04/09/2022	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.B.	31/10/2022	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M.M.A.	30/11/2022	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.L.	30/11/2022	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale						€ 2.422,91

3. la voce indicata al punto n. 15 della tabella in complessivi **€ 49.877** rappresenta l'importo, pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, che la Camera ha ritenuto di stanziare in base all'art. 79, co. 2, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui "“gli enti possono altresì destinare al Fondo, tra le risorse variabili di anno in anno, un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”.

Si precisa che tale importo potrà essere reso disponibile solo laddove nel

bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa.

4. la voce indicata al punto n. 16 della tabella in complessivi **€ 190.000** rappresenta le risorse con cui la Camera, in base all'art. 79, co. 2, lett. c), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, ha adeguato le disponibilità del Fondo sulla base di proprie scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, tenendo altresì conto che, in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016.

Per l'individuazione di tali risorse, la Giunta ha considerato che, con la propria delibera 30/01/2023, n. 5, di approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) per il triennio 2023-2025, oltre ad aver individuato e assegnato per l'anno 2023 più di 90 obiettivi tra strategici e operativi distribuiti tra le varie Aree in maniera uniforme, talvolta indicandone anche la trasversalità tra più Aree camerali, ha anche definito il "valore pubblico" della Camera di Commercio come l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, culturale etc.) che si viene a creare presso la collettività e che deriva dall'azione del soggetto pubblico, che persegue questo traguardo mobilitando al meglio le proprie risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, risorse umane, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi reputazionali dovuti a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi). Il "valore pubblico" non fa solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalla P.A. e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto (lo stato delle risorse), non presidia quindi solamente il "benessere addizionale" che viene prodotto (il "cosa", logica di breve periodo) ma anche il "come", allargando la sfera di attenzione anche alla prospettiva di medio-lungo periodo; è quindi il risultato di un processo razionalmente e pragmaticamente progettato, governato e controllato in cui le risorse umane sono protagoniste, il che comporta l'adozione di strumenti specifici, coerenti con questa finalità, a

partire dal cambiamento degli assetti interni per giungere agli strumenti di interazione strutturata con le entità esterne all'Amministrazione, trasformazione che comporterà un significativo impegno da parte del personale che, seppur gradualmente, dovrà modificare radicalmente il proprio approccio al lavoro quotidiano aiutato, in ciò, dalla formazione che sarà resa e dalle indicazioni della dirigenza.

L'importo stanziato è stato ritenuto congruo stimando prudenzialmente che, in considerazione degli obiettivi e delle attività connesse alla maturazione del "valore pubblico di Ente", ciascun dipendente camerale dovrà, in media, impiegare circa il 4% del suo tempo/lavoro per il raggiungimento di quanto sopra descritto e che pertanto, considerando i giorni lavorativi annui pari a 220, quasi 9 giornate lavorative saranno dedicate ad attività straordinaria diretta a tal fine; è stato altresì considerato che il numero dei dipendenti camerale di qualifica non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2023 risulta essere pari a 112 e che le giornate/uomo (convenzionalmente stabilite di 7 ore) da dedicare a tali obiettivi sono state stimate sempre in via prudenziale in circa 1.000 giorni, pari a 7.000 ore/uomo complessive, con un costo orario medio del personale pari a € 28,30.

5. la voce indicata al punto n. 18 della tabella in complessivi **€ 11.886** rappresenta l'importo previsto dall'art. 79, co. 3, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, secondo cui "in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata (1° gennaio 2022), gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6".  
Il monte salari del 2018, che ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 165/2001 in sede di rilevazione dei dati per il conto

annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, esclusa la dirigenza, ammonta a € 5.579.510,43. Considerato che lo 0,22% del monte salari del 2018 è pari a € 12.274,92, che l'importo relativo all'anno 2021 del Fondo risorse decentrate del personale del comparto è pari a € 1.152.967,00 e che lo stanziamento relativo all'anno 2021 di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) è pari a € 182.500,00, le risorse da destinare all'incremento del Fondo 2023 (in base alla proporzione sopra descritta, pari al 96,83%) ammontano a € 11.885,81.

6. la voce indicata al punto n. 19 della tabella in complessivi **€ 11.886** rappresenta la quota relativa agli incrementi annuali, di cui all'art. 79, co. 3, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, di competenza dell'anno 2022 (calcolata come indicato nella descrizione del punto n. 18 della tabella), che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è computata, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

### **Sezione 1.3 - Decurtazioni del Fondo**

L'atto deliberativo di costituzione del Fondo 2023 ha precisato inoltre, con riferimento ai dati riportati in tabella, quanto segue:

- a. la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al Fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011;
- b. il tetto di spesa per l'anno 2023 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di

posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario anno precedente, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, importo di € 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, importi dei differenziali di cui all'art. 79, co. 1, lett. d, e co. 1-bis, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e incrementi annuali delle risorse di cui all'art. 79, co. 3 e co. 5, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

d. l'applicazione dell'art. 79, co. 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:

- decurtazione per tetto di spesa Fondo anno 2016: € 56.261,00.

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2023 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa di cui al punto b.

Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.198.705
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016	€ 123.744
TETTO DI SPESA 2023 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 +	€ 1.322.449

importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016)	
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importo complessivo	€ 1.214.024
Fondo risorse decentrate anno 2023 - somme escluse dal tetto di spesa	€ 132.814
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.081.210
Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 – COME INCREMENTATO DI € 30.000,00 CON LA DELIBERA DI GIUNTA 09/05/2023, N. 64	€ 212.500
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 85.000
Totale Fondo risorse decentrate anno 2023 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 1.378.710
<u>Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2023 ex art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 ed art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016) –</u>	- € 56.261
Fondo risorse decentrate anno 2023 – importo complessivo	€ 1.157.763

- e. la decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all'anno 2016, di cui all'art. 79, co. 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed indicata al punto d., ha carattere provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di consuntivazione del fondo.

## Sezione 1.4 - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

In sintesi, il Fondo risorse decentrate dell'anno 2023, come definito a preventivo con delibera di Giunta n. 64 del 09/05/2023, risulta così composto:

Totale risorse fisse	€	1.050.289
Totale risorse variabili	€	286.859
Decurtazioni	- €	179.385
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</b>	€	<b>1.157.763</b>

## Sezione 1.5 - Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo.

## Modulo 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le voci indicate ai punti seguenti non sono disponibili per la contrattazione decentrata in quanto derivanti da atti pregressi già perfezionati. In particolare, le risorse per l'anno 2023 sono utilizzate per corrispondere i seguenti istituti:

1. gli incrementi retributivi relativi ai **differenziali di progressione economica**, già attribuiti in base ad atti pregressi e perfezionati in base al sistema di valutazione vigente, negli importi previsti dai vigenti CCNL;
2. l'**indennità di comparto** di cui all'art. 80, co. 1 del CCNL del 16/11/2022 e all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22/01/2004 nelle misure previste dai vigenti CCNL, per la parte a carico delle risorse decentrate;

3. **l'indennità condizioni di lavoro** di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21/05/2018, che è regolamentata dall'art. 7 del CCI del 21/12/2018 e, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCI, dall'art. 6 del medesimo.

Essa è destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.

L'indennità per attività disagiate trova la prima attivazione con l'art. 6 del presente CCI, che ha individuato quali condizioni di disagio quello dovuto alla compressione della flessibilità oraria in entrata e quello connesso alle attività di front-office.

Il medesimo art. 6 ha individuato quali condizioni di rischio l'esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi elettrici e/o a motore con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività ed il suo valore è calcolato tenendo conto del numero, della tipologia e del livello di esposizione alle condizioni di rischio e disagio.

4. **l'indennità per specifiche responsabilità** di cui all'art. 80, co. 2, lett. e) e all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022, riconosciuta per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle aree Operatori (ex categoria A), Operatori Esperti (ex categoria B), Istruttori (ex categoria C) e Funzionari ed EQ (ex categoria D) che non risulti incaricato di posizione organizzativa.

5. gli **incentivi e compensi previsti da disposizioni di legge**, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, di cui all'art. 80, co. 2, lett. g), del CCNL del 16/11/2022; il trattamento incentivante delle sotto indicate attività è posto a carico delle somme a tal fine indicate ciascun anno nel Fondo risorse decentrate, e quindi nell'accordo per l'utilizzo del Fondo medesimo. Tali risorse transitano in modo neutro nel Fondo risorse decentrate, nel senso che debbono essere



necessariamente vincolate all'incentivazione delle prestazioni suddette, e che eventuali risparmi costituiscono economie per l'ente e non possono andare a beneficio del restante personale e/o essere riportate nel Fondo risorse decentrate dell'anno successivo. I compensi de qua sono i seguenti:

- a. i **compensi professionali degli avvocati** dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114/2014 e secondo la regolamentazione adottata;
- b. gli incentivi per attività in occasione dei c.d. **concorsi a premio**, svolta da dipendenti dell'Ente a tal fine delegati (personale coinvolto nello svolgimento dell'attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui all'art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi dell'art.43, co. 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione, mediante integrazione delle risorse relative all'incentivazione della produttività del personale).

Dette risorse saranno inserite nel Fondo in sede di consuntivazione dello stesso, ove presenti.

## **Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo**

Relativamente all'utilizzo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023, con la stipula del presente CCI le parti hanno pattuito di destinare alle seguenti voci l'importo ad oggi non ancora utilizzato per le finalità di cui alla sezione precedente, nell'ambito dello stanziamento del Fondo medesimo, così come approvato con la delibera di Giunta n. 64 del 09/05/2023:

- **i differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento** di cui all'art. 80, co. 2, lett. j), del CCNL del 16/11/2022. A seguito dell'attivazione, con il presente CCI, di nuove progressioni economiche all'interno delle Aree mediante attribuzione dei "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 del CCNL del 16/11/2022, con cadenza annuale, nel triennio 2023 – 2025, l'importo di tale istituto, per l'anno 2023, è stato stimato tenendo conto della loro decorrenza economica dal 1° gennaio 2023 (importi lordi con 13a) e ipotizzando prudenzialmente che siano attribuiti nella misura del 50% del personale, suddiviso per Aree di appartenenza, in servizio alla data del 1° gennaio 2023.

Poiché al 1° gennaio 2023 il personale in servizio era pari a:

- categoria B (Operatori Esperti): n. 8 unità
- categoria C (Istruttori): n. 67 unità
- categoria D (Funzionari ed EQ): n. 37 unità,

i differenziali stipendiali saranno al massimo attribuiti a n. 4 dipendenti di categoria B (Operatori Esperti) , a n. 33 dipendenti di categoria C (Istruttori) e a n. 18 dipendenti di categoria D (Funzionari ed EQ).

La stima del costo è stata quindi effettuata in considerazione della misura annua lorda dei differenziali stipendiali, che per la categoria B (Operatori Esperti) ammonta a € 650,00, per la categoria C (Istruttori) a € 750,00 e per la categoria D (Funzionari ed EQ) a € 1.600,00.

- i **premi correlati alla performance organizzativa** e i **premi correlati alla performance individuale** di cui all'art. 80, co. 2, lett. a) e b) del CCNL del 16/11/2022, che sono corrisposti secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 5 del CCI del 21/12/2018, improntati alla valorizzazione dei ruoli ricoperti da ciascun dipendente all'interno della propria unità, tenendo conto degli obiettivi assegnati, delle prestazioni raggiunte dal singolo e dall'eventuale gruppo di lavoro nel quale il singolo è inserito, nonché dei risultati complessivi raggiunti dall'Ente.

L'importo destinato ai premi per la performance organizzativa e individuale, che si individua come differenza fra il totale del Fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati secondo le disposizioni del CCI del 21/12/2018, del CCI del 19/11/2019, del CCI del 15/10/2020, del CCI del 02/12/2021, del CCI del 10/11/2022, nelle parti che risultano compatibili con il nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, e del presente CCI, è stimato, ad oggi, in complessivi **€ 569.803**, di cui il 60% (**€ 341.882**) è destinato al finanziamento dei premi per la performance organizzativa, mentre il 40% (**€ 227.921**) al finanziamento dei premi per la performance individuale (premi per la performance organizzativa e individuale anno 2022: € 629.379).

Detto importo sarà ridefinito in sede di consuntivazione da parte della Giunta camerale del Fondo 2023, tenendo conto dell'effetto di tutte le variazioni, positive e negative, da apportare al medesimo.

Per la concreta attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale si tiene conto della necessità di individuare ed abbinare due parti: una legata alla partecipazione alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente e dell'area organizzativa di appartenenza, l'altra legata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali e /o di gruppo assegnati, nonché degli aspetti relazionali e comportamentali e delle competenze dei singoli.

- **attuazione dei piani di welfare integrativo** di cui agli artt. 80, co. 2, lett. k), e 82, co. 2, del CCNL del 16/11/2022. I benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti sono disciplinati dall'art. 4 del presente CCI e i relativi oneri sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.

### Sezione 2.3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

### Sezione 2.4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione – utilizzi a consuntivo (in euro) per gli anni 2017-2022, a preventivo per l'anno 2023

Voci di spesa	2017	2018
1. Indennità di comparto [art.33, CCNL 22.1.2004]	61.354	58.534
2. Fondo progressione economica [art.17, co.2, lett. b), CCNL 1.4.1999]	403.116	416.370
3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O. [art.17, co.2, lett. c), CCNL 1.4.1999] di cui	182.011	0
Retribuzione di posizione	145.511	0
Retribuzione di risultato	36.500	0
4. Produttività e miglioramento dei servizi [art.17, co.2, lett. a), CCNL 1.4.1999]	576.916	565.073
5. Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo [art.17, co.2, lett. d), CCNL 1.4.1999]		

Rischio e maneggio valori	35.195	32.666
Maggiorazioni varie	39	39
6. Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A, B, C [art.17, co.2, lett. e), CCNL 1.4.1999]	0	0
7. Specifiche responsabilità personale categorie B, C, D (min. € 1.000 - max. € 2.500) [art.17, co.2, lett. f), CCNL 1.4.1999]	6.000	6.000
8. Specifiche attività e prestazioni correlate utilizzazione risorse indicate art.15, co.1, lett. k), CCNL 1.4.1999 [art.17, co.2, lett. g), CCNL 1.4.1999]		
Patrocinio legale	8.120	28.753
Progettazione/Incent.tecnici	0	0
Istat	0	0
Concorsi a premio	3.644	3.065
9. Compiti di responsabilità affidati ad addetti URP, archivisti informatici, formatori professionali [art.36, CCNL 22.1.2004; art.17, co.2, lett. i), CCNL 1.4.1999]	0	0
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>1.276.395</b>	<b>1.110.500</b>

Voci di spesa	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023 (a preventivo)
1. Differenziali progressioni economiche storiche [art. 68, co. 1, CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 1, CCNL 16.11.2022]	452.632	434.575	410.763	406.751	380.725
2. Indennità di comparto quota carico Fondo [art. 68, co. 1, CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 1, CCNL 16.11.2022; art. 33, co. 4, lett. b) e c), CCNL 22.1.2004]	55.629	51.954	53.889	53.225	52.592
3. Performance organizzativa [art. 68, co. 2, lett. a), CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022]	289.864	279.858	364.808	377.627	341.882
4. Performance individuale [art. 68, co. 2, lett. b), CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022]	193.243	186.572	243.205	251.752	227.921
5. Indennità condizioni lavoro [art. 68, co. 2, lett. c); art. 70-bis, CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022]	62.326	59.275	62.149	56.508	43.429

6. Indennità di turno, reperibilità, orario festivo [art. 68, co. 2, lett. d), CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022]	70	0	0	222	0
7. Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D (max € 3.000) [art. 68, co. 2, lett. e); art. 67, co. 3, lett. c), CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. e); art. 84, CCNL 16.11.2022 ]	9.000	10.000	9.750	10.000	12.000
8. Compensi previsti da disposizioni di legge [art. 68, co. 2, lett. g); art. 70-quinquies, CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. g), CCNL 16.11.2022]					
Incentivi funzioni tecniche		0	0	0	0
Compensi avvocati	16.169	3.922	4.186	5.445	0
Concorsi a premio	3.041	1.517	4.217	5.181	0
Compensi Istat		0	0	0	0
9. Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento [art. 68, co. 2, lett. j), CCNL 21.5.2018; art. 80, co. 2, lett. j), CCNL 16.11.2022]	24.286	7.828	0	0	56.150
10. Attuazione dei piani welfare [art. 80, co. 2, lett. k); art. 82, co. 2, CCNL 16.11.2022]					43.064
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>1.106.260</b>	<b>1.035.501</b>	<b>1.152.967</b>	<b>1.166.711</b>	<b>1.157.763</b>

## **Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.**

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

## **Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale**

Con riferimento ai vincoli di carattere generale si evidenzia che:

- gli utilizzi sono ricompresi nell'ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate e nella voce indennità varie del bilancio di esercizio;
- gli utilizzi relativi a istituti aventi natura fissa e ricorrente sono ampiamente ricompresi nelle risorse c.d. fisse, aventi natura di certezza e stabilità nel tempo.

### **Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa**

Si allega, nella pagina seguente, prospetto riassuntivo voci di entrata e di uscita del Fondo.

<b>VOCI DI ENTRATA 2023</b>		Euro	<b>VOCI DI USCITA 2023</b>		Euro
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013		849.946	DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE [ART. 80, CO. 1, CCNL 16.11.2022]		380.725
IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. A), CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>		11.898	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO [ART. 80, CO. 1, CCNL 16.11.2022; ART. 33, CO. 4, LETT. B) E C), CCNL 22.1.2004]		52.592
DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. B), CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>		15.619	DIFFERENZIALI STIPENDIALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO [ART. 80, CO. 2, LETT. J), CCNL 16.11.2022]		56.150
RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. C), CCNL 21/05/2018)		47.088			
STABILI RIDUZIONI RISORSE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 79, CO. 1, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 2, LETT. G), CCNL 21/05/2018)		65.000			
IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 (ART. 79, CO. 1, LETT. B), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>		10.394			
DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 16/11/2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. D), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>		24.643			
DIFFERENZE STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1 – DAL 01/04/2023 (ART. 78 E ART. 79, CO. 1-BIS, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>		25.701			
<b>Totale risorse fisse</b>		<b>1.050.289</b>	<b>Totale utilizzi a carico risorse fisse</b>		<b>489.467</b>
			<b>Risorse residue disponibili (al netto delle decurtazioni di € 123.124 e di € 56.261) per futuri eventuali utilizzi di natura fissa (€ 1.050.289 - € 123.124 - € 56.261 - € 489.467)</b>	<b>381.437</b>	



IMPORTO € 84,50 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNI 2021 E 2022 (ART. 79, CO. 1, LETT. B), E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <b>no tett</b>	20.787	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA [ART. 80, CO. 2, LETT. A), CCNL 16.11.2022]	341.882
CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. A), CCNL 21/05/2018)	0	PERFORMANCE INDIVIDUALE [ART. 80, CO. 2, LETT. B), CCNL 16.11.2022]	227.921
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) <b>no tetto</b>	0	INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO [ART. 80, CO. 2, LETT. C), CCNL 16.11.2022; ART. 70-BIS, CCNL 21.5.2018]	43.429
COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018) - LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) <b>no tetto, limitatamente alle sentenze con recupero delle spese</b>	0	RISCHIO	34.970
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008)	0	MANEGGIO VALORI	52
RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2022 (ART. 79, CO. 2, LETT. A), CCNL 16/11/2022 - ART. 67, CO. 3, LETT. D), CCNL 21/05/2018)	2.423		
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI ANNO 1997 (ART. 79, CO. 2, LETT. B), CCNL 16/11/2022)	49.877	INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO FESTIVO [ART. 80, CO. 2, LETT. D), CCNL 16.11.2022]	0
RISORSE PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA (ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022)	190.000	SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PERSONALE CATEGORIE B, C E D (MAX € 3.000) [ART. 80, CO. 2, LETT. E), ART. 84, CCNL 16.11.2022]	12.000
RISPARMI DA STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (ART. 79, CO. 2, LETT. D), CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	0	COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE [ART. 80, CO. 2, LETT. G), CCNL 16.11.2022]	
INCREMENTO RISORSE EX ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 (ART. 79, CO. 3, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	11.886	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 80, CO. 2, LETT. G), CCNL 16.11.2022, ART. 113 D.LGS. 50/2016)	
INCREMENTO RISORSE ART. 79, CO. 2, LETT. C), CCNL 16/11/2022 PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA IN MISURA NON SUPERIORE A 0,22% MONTE SALARI 2018 – UNA TANTUM COMPETENZA ANNO 2022 (ART. 79, CO. 3 E CO. 5, CCNL 16/11/2022) <b>no tetto</b>	11.886	COMPENSI AVVOCATI (ART. 80, CO. 2, LETT. G), CCNL 16.11.2022, ART. 27 CCNL 14/9/2000)	-
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68, CO. 1, CCNL 21/05/2018) <b>no tetto</b>	0	CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 80, CO. 2, LETT. G), CCNL 16.11.2022)	-

			COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (ART. 80, CO. 2, LETT. G), CCNL 16.11.2022; ART.70-TER, CCNL 21.5.2018)	-
			ATTUAZIONE DEI PIANI WELFARE [ART. 80, CO. 2, LETT. K), ART. 82, CO. 2, CCNL 16.11.2022]	43.064
<b>Totale risorse variabili</b>		<b>286.859</b>	<b>Totale utilizzi a carico risorse variabili</b>	<b>668.296</b>
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013		- 123.124		
DECURTAZIONE ART. 79, CO. 6, CCNL 16/11/2022 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)		- 56.261		
<b>TOTALE RISORSE</b>		<b>1.157.763</b>	<b>TOTALE UTILIZZI</b>	<b>1.157.763</b>

Si precisa che il totale degli utilizzi a carico delle risorse variabili deve intendersi, ovviamente, finanziato a carico delle risorse variabili per il loro intero ammontare, nonché a carico delle risorse fisse per la parte non utilizzata delle stesse per le finalità indicate come fisse. Si sottolinea che le risorse fisse al netto delle due decurtazioni (€ 1.050.289 – € 123.124 – € 56.261 = € 870.904) sono ampiamente capienti rispetto al fabbisogno derivante dagli utilizzi da porre a carico delle stesse (€ 489.467).

## Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Si riporta il prospetto di copertura del Fondo, allegato alla delibera di Giunta n. 64 del 09/05/2023, avente ad oggetto la costituzione a preventivo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023.

PROSPETTO PER LA COPERTURA ECONOMICA DELLE SPESE EVIDENZIATE IN DELIBERA

RIEPILOGO	IMPORTO	CONTO SU CUI IMPUTARE LA SPESA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2023
TOTALE RISORSE FONDO COMPARTO 2023 A PREVENTIVO	1.157.763	321012	Indennità varie Utilizzo f.do d'ingenza DISPONIBILITA'	1.768.203 329.853 1.438.350
INPDAP 23,80%	275.548	322000	Oneri previdenziali	1.132.636
ENPDEP 0,093%	1.077	322000	Oneri previdenziali	1.132.636
INAIL 0,4%	7.016	322003	Oneri per contributi Inail	30.000
IRAP 8,5%	98.410	327017	Imposte e tasse	680.000
TOTALE ONERI RIFLESSI	382.050			
TOTALE ONERI COMPLESSIVI	1.539.813			

In sintesi, alla quantificazione del Fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 382.050, per un totale di € 1.539.813 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto di cui sopra.

### Sezione 4.1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economica-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Ente adotta un sistema di contabilità di tipo economico, così come disposto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio". Le somme necessarie al finanziamento del Fondo risorse decentrate del comparto sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell'ambito del preventivo economico di competenza. Per gli stanziamenti relativi a tali oneri si fa riferimento alle apposite voci nel mastro del personale (in particolare Indennità varie) e degli oneri diversi di gestione (vedi sopra).

## **Sezione 4.2 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato**

L'art. 79, co. 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 stabilisce che “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 22/06/2017, stabilisce, tra l'altro, che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Con parere prot. n. 13818 del 23/01/2019 reso al Comune di Spinea (Venezia), il MEF-RGS sostiene che, “al fine di non pregiudicare le scelte organizzative degli Enti, comunque nel rispetto del quadro delle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017 riguarda il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da riferirsi – per l'anno di riferimento e con riguardo al personale non dirigente del comparto delle funzioni locali – al totale di:

- a. *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018;
- b. *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del medesimo Contratto Collettivo;

c. *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999*".

Nel medesimo parere, il MEF-RGS chiarisce che "il totale delle risorse sopra elencate, al netto di quelle non interessate dalla norma di contenimento finanziario, dovrà essere confrontato con il corrispondente totale, valutato anche questo al netto delle risorse non pertinenti la norma di contenimento finanziario e più precisamente, poiché nel 2016 era vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro precedente a quello attuale, il confronto andrà operato con riferimento:

- al complesso del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004, come certificato dall'organo di controllo di cui all'articolo 40-bis, primo comma del Decreto legislativo n. 165/2001;
- alle disponibilità destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999".

Tale interpretazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente al calcolo del limite costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2016, è stata confermata dal MEF-RGS anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 15 del 16 maggio 2019, "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001".

A seguito dell'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo "schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con cui il Governo si è assunto l'impegno a "chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed

enti locali e Sanità”, nella Relazione illustrativa dello “schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del Fondo dell’anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell’art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge.

Con la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, “in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Inoltre, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”. Oltre a ciò, l’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha disposto che “in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”.

Il tetto di spesa per l'anno 2023 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

Dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario anno precedente, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, importo di € 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, importi dei differenziali di cui all'art. 79, co. 1, lett. d), e co. 1-bis, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e incrementi annuali delle risorse di cui all'art. 79, co. 3 e co. 5, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

In applicazione dell'art. 79, co. 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, riepilogata nella seguente tabella, la decurtazione per tetto di spesa Fondo anno 2016 ammonta a € 56.261,00 e deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2023 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (rinominati "di Elevata Qualificazione" dal 1/04/2023) e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa riferito al Fondo dell'anno 2016.

Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.198.705
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016	€ 123.744

TETTO DI SPESA 2023 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016)	€ 1.322.449
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importo complessivo	€ 1.214.024
Fondo risorse decentrate anno 2023 - somme escluse dal tetto di spesa	€ 132.814
Fondo risorse decentrate anno 2023 - importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.081.210
Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 – COME INCREMENTATO DI € 30.000,00 CON LA DELIBERA DI GIUNTA 09/05/2023, N. 64	€ 212.500
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 85.000
Totale Fondo risorse decentrate anno 2023 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. (rinominate "E.Q." dal 01/04/2023) anno 2023 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2023	€ 1.378.710
<u>Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2023 ex art. 79, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 ed art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016)</u>	- € 56.261
Fondo risorse decentrate anno 2023 – importo complessivo	€ 1.157.763

Giova segnalare che tale decurtazione, trattandosi di costituzione del Fondo a preventivo, ha carattere provvisorio, in quanto il calcolo definitivo dovrà necessariamente essere effettuato in sede di consuntivazione del Fondo.

#### **Sezione 4.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Si rinvia a quanto evidenziato nel prospetto allegato alla delibera n. 64 del 09/05/2023, avente ad oggetto la costituzione a preventivo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023, e riportato a pagina 27 della presente relazione.

Firenze, 25 ottobre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giuseppe Salvini)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO  
FIRMATO DIGITALMENTE  
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)